

ORDINANZA N°1 / 2019 / CAG

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLARE SULL'AREA DEMANIALE DELL'AEROPORTO DI CAGLIARI ELMAS APERTA ALL'USO PUBBLICO.

**II DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE SARDEGNA
COMPETENTE PER L'AEROPORTO DI CAGLIARI - ELMAS**

VISTI gli artt. 687, 692, 705, 718, 1161, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione, come modificato ed integrato dai Decreti Legislativi n. 96 del 9 maggio 2005 e n. 151 del 15 marzo 2006;

VISTO il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTO il "Codice della Strada" di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 ed in particolare l'art. 6, comma 7, l'art. 12 e l'art. 14 dello stesso;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del sopracitato Codice di cui al D.P.R. n. 495 del 16 novembre 1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 ed il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, che dettano le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al Sistema Penale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 570 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA la Legge n. 33 del 22 ottobre 2012 avente per oggetto "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali";

VISTO l'art. 68 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e l'art. 17 della Legge 15.05.1997, n. 127, commi 132 e 133;

VISTO il D.M. Interno n. 460 del 22 ottobre 1999 ed il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recanti norme relative alla modalità di rimozione degli autoveicoli abbandonati;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 46 del 30 novembre 2006 e s.m.i. con il quale è stata affidata in concessione alla Società Gestione Aeroporto S.p.A. (So.G.Aer. S.p.A.), per quaranta anni, la gestione totale dell'aeroporto di Cagliari Elmas che qualifica, ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, il gestore aeroportuale quale "ente proprietario";

VISTO il nuovo assetto della viabilità e la definizione delle aree di sosta nella zona aeroportuale aperta all'uso pubblico proposta dalla So.G.Aer S.p.A.;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la disciplina della sosta e circolazione stradale nelle aree aperte al pubblico dell'aeroporto di Cagliari - Elmas;

CONSIDERATA la necessità di offrire agli utilizzatori dell'Aeroporto servizi adeguati ai migliori standard qualitativi europei e pertanto la necessità di un efficace e continuativo presidio e controllo della viabilità all'interno delle aree del sedime aeroportuale oggetto della concessione sopracitata, al fine di risolvere le problematiche operative e di sicurezza che scaturiscono dalla congestione della viabilità di accesso e deflusso da/per l'aeroporto in relazione a potenziali atti incidentali e/o situazioni di emergenza;

CONSIDERATO che sono stati predisposti un numero congruo di parcheggi gratuiti a disposizione dei disabili;

RITENUTO di dover provvedere in proposito;

ORDINA

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La circolazione veicolare sulle aree demaniali dell'aeroporto di Cagliari - Elmas aperte all'uso pubblico deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nella presente ordinanza ed in conformità dei segnali di obbligo, di divieto e di indicazione che risultano conformi al Regolamento del Codice della Strada, indicati nelle planimetrie allegate (Tav. 1; Tav. 2; Tav. 3; Tav.4; Tav. 5; Tav.6; Tav. 7; Tav. 8; Tav. 9).

ART. 2 LIMITI DI VELOCITÀ E CONDOTTA DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI

Su tutto il sedime aeroportuale il limite di velocità è fissato in 30 km/h.

I conducenti dei veicoli dovranno comportarsi in modo che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli da loro condotti non costituiscano pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose nonché causa di disordine e di intralcio alla circolazione. Eventuali manovre in retromarcia degli autobus, autotreni, auto snodati ed auto articolati, dovranno essere assistite da terra, sotto la responsabilità del conducente.

ART. 3 MEZZI PESANTI

È vietato all'interno del demanio aeroportuale la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate non strumentali all'attività aeroportuale.

ART. 4 PEDONI

E' fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali per attraversare le strade e recarsi alle aerostazioni o spostarsi dalle aerostazioni ai parcheggi.

ART. 5 DIVIETO DI SOSTA ED AREE DI PARCHEGGIO

È vietata la sosta in tutta l'area demaniale ad eccezione delle aree individuate nelle planimetrie allegate in cui è espressamente prevista la sosta con i limiti e le condizioni evidenziate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.

E' fatto assoluto divieto agli autoveicoli, motoveicoli e mezzi di ogni genere di transitare e sostare sulle aiuole o aree a verde assimilabili alle stesse, sulle porzioni esterne alla carreggiata come contraddistinte da segnaletica in corrispondenza delle intersezioni e sui marciapiedi.

ART. 6 RIMOZIONE DELLE AUTOVETTURE IN SOSTA VIETATA O NON AUTORIZZATA

Per garantire la sicurezza aeroportuale su tutta l'area demaniale e il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, i veicoli parcheggiati in divieto di sosta, i veicoli che occupano, senza titolo, i parcheggi riservati agli operatori aeroportuali titolari di pass aeroportuale e le aree gratuite riservate alle persone diversamente abili di cui al successivo art. 9, dovranno essere rimossi con rimozione forzata disposta dal personale preposto alla vigilanza ed al controllo individuato all'art. 15 della presente ordinanza.

Il servizio di rimozione dei veicoli in sosta vietata sarà effettuato secondo le procedure in essere presso il Comune di Elmas che s'intendono integralmente richiamate dalla presente ordinanza.

ART. 7 RIMOZIONE DELLE AUTOVETTURE ABBANDONATE

Allorquando nell'ambito delle aree di cui all'art. 1 si rinverranno veicoli a motore o rimorchi in condizioni da far presumere lo stato di abbandono, in quanto privi della targa di immatricolazione, del contrassegno di identificazione, o con la polizza di assicurazione scaduta ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, verranno interessati gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada che opereranno secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 460/99 o del D. Lgs. 152/06 a secondo dei casi.

ART. 8 AREE A PARCHEGGIO E MODALITÀ DI UTILIZZO

Nell'area antistante l'aerostazione sono state individuate le seguenti aree come individuate nelle planimetrie "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9" allegate:

1. Prima Corsia (area arrivi);
2. Corsia Scorrimento;
3. Parcheggio Kiss and Fly (area partenze)
4. Parcheggio Perimetrale Sud;
5. Parcheggio Perimetrale Nord;
6. Parcheggi Sotto Rampa Viadotto;
7. Parcheggi Fronte Edificio Polifunzionale;
8. Parcheggi Operatori;
9. Parcheggi "Rent a Car";
10. Area Bus non di linea / Area NCC;
11. Parcheggi Edificio Multipiano (P1), Parcheggi Fronte Arrivi (P2), Parcheggi Terminal (P2 bis), Parcheggi Low Cost (P3).

Prima Corsia (area arrivi): la prima corsia è utilizzata per la sosta dei mezzi degli Enti di Stato e Aeroportuali, di soccorso, per i mezzi per lo scarico delle merci destinate all'aerostazione, per i taxi, per i bus di linea. Vi si accede, di regola, mediante apertura automatica della sbarra, previo riconoscimento della lettura della targa del veicolo o del badge assegnato dal gestore aeroportuale. Dovrà essere inoltre esposta l'autorizzazione all'accesso rilasciata dal Gestore Aeroportuale su delega della Direzione Aeroportuale.

Corsia Scorrimento: sulla corsia di scorrimento non è consentita alcuna fermata. Il Gestore Aeroportuale ne determina le modalità di utilizzo e relative tariffe garantendo un periodo temporale di gratuità ai veicoli che percorrono la viabilità aeroportuale senza utilizzo delle aree di parcheggio delimitate da barriere. L'ingresso con franchigia di gratuità è consentito fino ad un massimo cumulativo di 3 (tre) accessi al giorno da parte del medesimo veicolo.

Parcheggio Kiss and Fly (area partenze): tale area, disciplinata da So.G.Aer. che ne determina le modalità di utilizzo e tariffe nei limiti fissati dalle normative in materia, garantendo un periodo temporale in regime di gratuità, è destinata sia alle operazioni di carico e scarico dei passeggeri in partenza, che ad attività degli Enti di Stato e Aeroportuali, di soccorso, dei mezzi per lo scarico delle merci destinate all'aerostazione, dei taxi, dei bus di linea e non di linea secondo quanto indicato nella planimetria.

Le aree a parcheggio di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 sono riservate alle auto dei dipendenti degli Enti di Stato e Aeroportuali secondo gli accordi che saranno stipulati tra So.G.Aer. e singolo Ente di Stato. Sarà cura dell'ENAC disporre sul punto nel caso in cui non si dovesse addivenire ad un accordo.

Le aree di cui ai punti 8 e 9 sono disciplinate da So.G.Aer. con accordi sottoscritti con i vari soggetti interessati. I parcheggi "operatori aeroportuali" sono riservati al personale titolare di pass aeroportuale

Area di parcheggio di cui al punto 10: tale area, disciplinata da So.G.Aer. che ne determina le modalità di utilizzo e le tariffe previo accordo sottoscritto con i soggetti interessati, è destinata alle operazioni di carico e scarico dei passeggeri e dei bagagli degli utilizzatori del servizio di Noleggio Con Conducente (NCC) e degli Autobus non di linea.

Le aree a parcheggio di cui al punto 11 (P1, P2, P2 bis, P3 e Kiss and Fly) sono gestite dal Gestore Aeroportuale, anche tramite Società all'uopo individuate, che ne determina le modalità di utilizzo e le tariffe nei limiti fissati dalle normative in materia, garantendo, limitatamente alle aree individuate P2, P2 bis e Kiss and Fly (area partenze) un periodo temporale in regime di gratuità.

In considerazione delle esigenze di sicurezza del transito veicolare e pedonale e delle caratteristiche dei flussi veicolari in prossimità dell'aerostazione, in tutta l'area destinata alla viabilità aeroportuale (Corsia di Scorrimento), nei parcheggi individuati con il codice P2, P2 bis e nel parcheggio Kiss and Fly (area partenze) l'ingresso con franchigia di gratuità è consentito fino ad un massimo cumulativo di 3 (tre) accessi al giorno da parte del medesimo veicolo.

Le tariffe d'uso dei parcheggi dovranno essere esposte all'ingresso degli stessi e pubblicate sul sito internet del Gestore Aeroportuale.

Al Gestore Aeroportuale spetta, altresì, la manutenzione ordinaria e straordinaria del sedime stradale posto all'interno dell'area demaniale, nonché del mantenimento in efficienza della segnaletica stradale orizzontale e verticale e la cura delle aree a verde.

È onere del Gestore Aeroportuale provvedere, per il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle aree di cui sopra, all'installazione e tenuta in stato di efficienza di apparecchiature o dispositivi conformi alle normative in materia di sicurezza e di privacy.

I sistemi d'ingresso e/o uscita dalle aree di cui sopra sono dotati di relative sbarre e, ove ritenuto, anche per motivi di sicurezza legati alla particolare sensibilità del

sedime aeroportuale, come peraltro richiesto dalla Polizia di Frontiera, di telecamere in grado di effettuare la lettura delle targhe o il riconoscimento del veicolo.

ART. 9 POSTI AUTO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche sono istituite, per le persone diversamente abili, apposite aree gratuite nel parcheggio P1 secondo le modalità di cui al regolamento del gestore aeroportuale. Nella "Prima Corsia" e nel parcheggio "Kiss and Fly" sono individuati, altresì, alcuni parcheggi per il solo carico e scarico di passeggeri diversamente abili. Per l'utilizzazione di dette aree, individuate da segnaletica orizzontale e verticale, sarà necessario esporre la prescritta autorizzazione.

ART. 10 POSTI AUTO PER ENTI DI STATO E MEZZI DI SOCCORSO

Per le auto degli Enti di Stato, presenti in aeroporto e/o in servizio per compiti istituzionali e per mezzi di soccorso, sono riservati, nella Prima Corsia, appositi stalli, anche ad uso promiscuo tra i vari Enti, adiacenti all'aerostazione, individuati con specifica segnaletica ed assegnati con appositi accordi tra Gestore, Ente di Stato interessato ed ENAC.

ART. 11 POSTI AUTO PER TAXI

In aeroporto, sono autorizzati ad effettuare servizio taxi con autovettura su stazionamento i titolari di licenze rilasciate dal Comune di Cagliari ed Elmas secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Regione Autonoma Sardegna n. 80 del 11.07.2014, prot. n. 1628 e s.m.i.

Tali autovetture potranno accedere alla prima corsia e sostare unicamente nelle aree allo scopo adibite, contrassegnate con apposite segnaletica verticale e orizzontale esponendo l'autorizzazione all'accesso rilasciata dal Gestore Aeroportuale su delega della Direzione Aeroportuale. L'autorizzazione sarà rilasciata previa presentazione, al gestore aeroportuale, della copia della licenza e del libretto di circolazione (o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000).

Il Gestore Aeroportuale potrà richiedere il pagamento di un corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso in rapporto al servizio fornito.

È fatto obbligo ai conducenti dei taxi rimanere nei pressi delle autovetture durante la sosta in attesa dei clienti, salvo i casi di necessità.

In aeroporto potranno caricare e scaricare esclusivamente la propria clientela, precedentemente individuata, anche i taxi provenienti da altri Comuni solo negli stalli di sosta riservati ai taxi nell'area partenze "Kiss and Fly".

All'interno del sedime aeroportuale è vietato qualsiasi procacciamento di clienti da parte di soggetti non autorizzati.

ART. 12 POSTI AUTO PER NOLEGGIO CON CONDUCENTI (NCC)

Tali veicoli potranno accedere per le operazioni di carico e scarico dei loro clienti negli stalli di sosta loro riservati nell'area partenze "Kiss and Fly" e negli stalli individuati nell'Area Bus non di linea / Area NCC di cui al punto 10 dell'art. 8.

Le autovetture NCC potranno accedere e sostare unicamente nelle aree allo scopo adibite, contrassegnate con apposite segnaletica verticale e orizzontale esponendo l'autorizzazione all'accesso rilasciata dal Gestore Aeroportuale su delega della Direzione Aeroportuale. L'autorizzazione sarà rilasciata previa presentazione, al gestore aeroportuale, della copia della licenza e del libretto di circolazione (o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000).

Il Gestore Aeroportuale potrà richiedere il pagamento di un corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso a dette aree in rapporto al servizio fornito.

All'interno del sedime aeroportuale è vietata qualsiasi attività di procacciamento di clienti da parte di soggetti non autorizzati.

ART. 13 AUTOBUS

Per il parcheggio degli autobus (urbani ed extra urbani, di linea e non) sono state individuate delle aree con la realizzazione di appositi stalli. Gli stalli posti in prima corsia sono assegnati agli autobus di linea urbana ed extra urbana, quelli posti nell'area partenze possono essere utilizzati sia da quelli di linea che non di linea; l'area dei bus (punto 10 art. 8) è destinata esclusivamente agli autobus non di linea.

Gli autobus dovranno esporre l'autorizzazione all'accesso rilasciata dal Gestore Aeroportuale su delega della Direzione Aeroportuale. L'autorizzazione sarà rilasciata previa presentazione, al gestore aeroportuale, della copia della licenza e del libretto di circolazione (o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000).

È fatto divieto a tutti gli autobus ed autotreni in sosta e fermata prolungata di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, ecc.) funzionante per l'intero periodo di permanenza in aeroporto. Al fine di non determinare intralcio alla circolazione, tali mezzi devono posizionarsi correttamente sugli stalli appositamente predisposti, anche nella mera fase di fermata per la discesa e salita dei passeggeri.

I mezzi ingombranti, gli autobus e i minibus devono sostare e/o fermarsi, per consentire la discesa/salita dei passeggeri, solo ed esclusivamente negli stalli appositamente predisposti.

ART. 14 ALTRE AUTORIZZAZIONI PER L'ACCESSO IN PRIMA CORSIA

Premesso che la prima corsia è utilizzata in via principale per la sosta dei mezzi degli Enti di Stato e Aeroportuali, di soccorso, per i taxi, per i mezzi per lo scarico delle merci destinate all'aerostazione e per il transito dei mezzi destinati al parcheggio bus, in via eccezionale e temporanea, su richiesta del Gestore

Aeroportuale, può essere autorizzato l'accesso e la sosta di altri mezzi. I mezzi degli Enti di Stato non dotati di un permesso di accesso dovranno contattare la Direzione Aeroportuale che provvederà ad informare il personale competente.

ART. 15 ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e sulla sosta di autovetture ed automezzi nelle aree disciplinate dalla presente Ordinanza competono a:

1. Comando Polizia Municipale di Elmas;
2. Forze di Polizia presenti in aeroporto;
3. personale autorizzato allo svolgimento di funzioni di prevenzione ed accertamento con gli effetti di cui all'art. 2700 del c.c. anche in ambito aeroportuale sulla base del combinato disposto degli artt. 68 della Legge n. 488 del 23.12.1999, art.17, commi 132 e 133 della Legge n. 127 del 15.05.1997, art.1 e 718 del Codice della Navigazione. Tale personale sarà dotato di una divisa, di un tesserino identificativo e di un fischietto.

ART. 16 SANZIONI

Le violazioni accertate dalla Polizia Municipale / Ausiliari del Traffico Aeroportuale nominati con provvedimento del Direttore dell'aeroporto n. 12684/CSR del 05/02/2015 e con Decreti del Sindaco del Comune di Elmas del 03.08.2016, comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

L'inosservanza della presente Ordinanza potrà comportare l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1174, secondo comma, del Codice della Navigazione.

ART. 17 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento agli obblighi ed oneri previsti dal Codice della Strada.

ART. 18 TERMINI ED ABROGAZIONI

La presente Ordinanza entra in vigore il 29 luglio 2019 alle ore 00.01, abroga tutte le precedenti emanate in materia nonché ogni altra disposizione con essa contrastante, costituisce parte integrante del Regolamento di Scalo dell'Aeroporto di Cagliari e sarà pubblicata sull'albo del Comune di Elmas e Cagliari, sul sito internet della So.G.Aer. S.p.A. e dell'ENAC.

ALLEGATI.

TAV. "1": Viabilità Generale Aeroportuale Land – Side .

TAV. "2": Viabilità Area Arrivi. "Nominativi Convenzionali Viabilità Aeroportuale".

TAV. "3": Viabilità Area Arrivi.

TAV. "4": Area Arrivi – Parcheggi assegnati Enti di Stato.

TAV "5": Viabilità Area Partenze/Parcheggio Kiss&Fly.

TAV."6": Viabilità Perimetrale Nord.

TAV."7": Viabilità Perimetrale Sud.

TAV."8": Viabilità Aeroportuale Rotonda Ingresso.

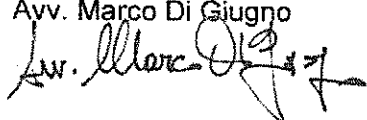
TAV."9": Area sosta temporanea Bus.

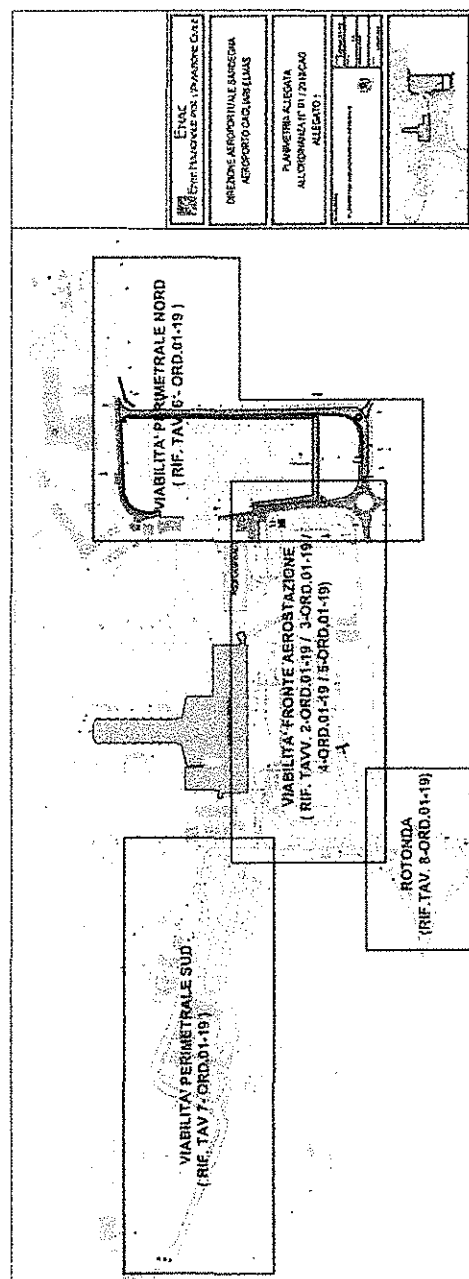
Fac simile Pass Autoveicolo.

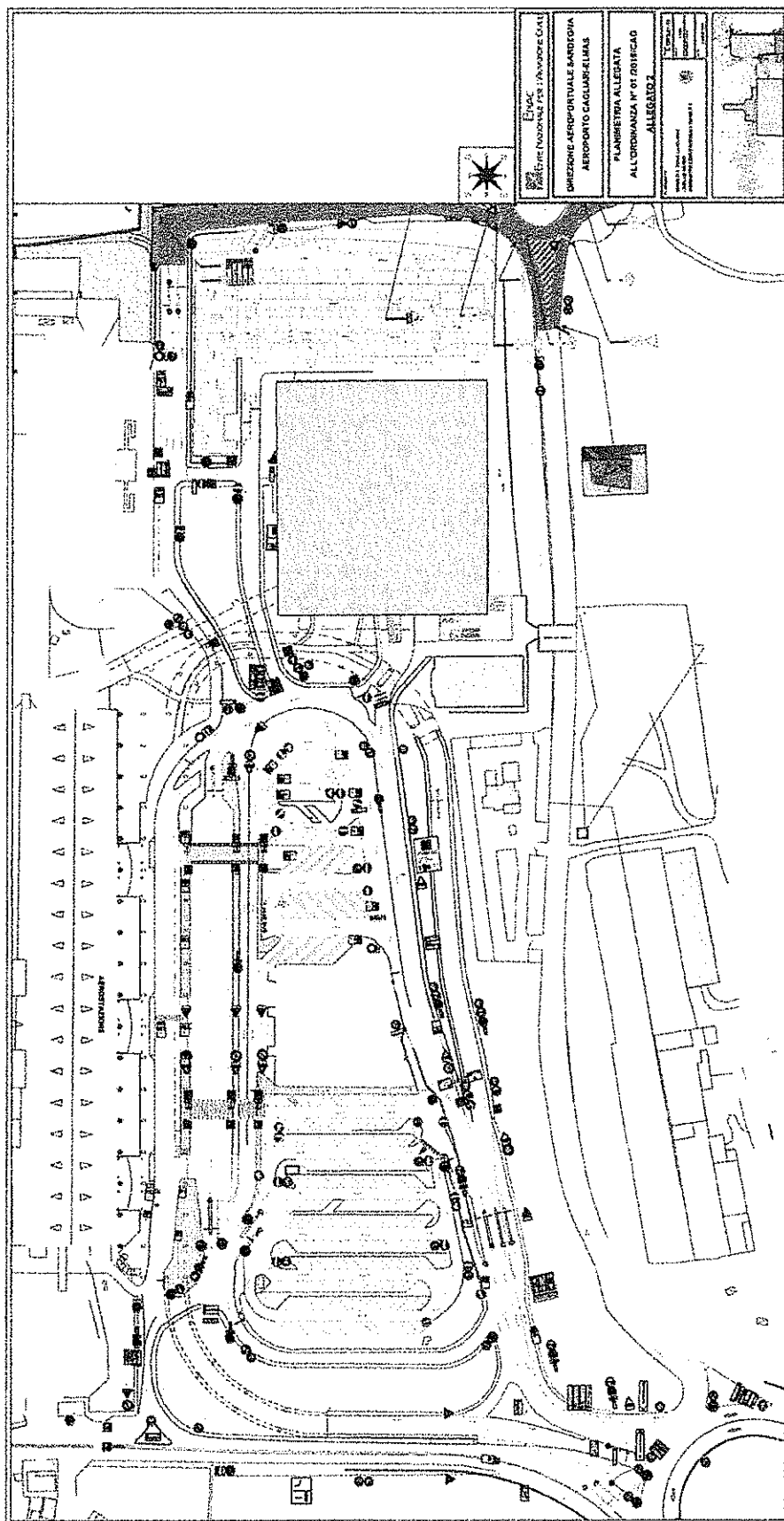
Regolamento e condizioni generali dei parcheggi aeroportuali a pagamento.

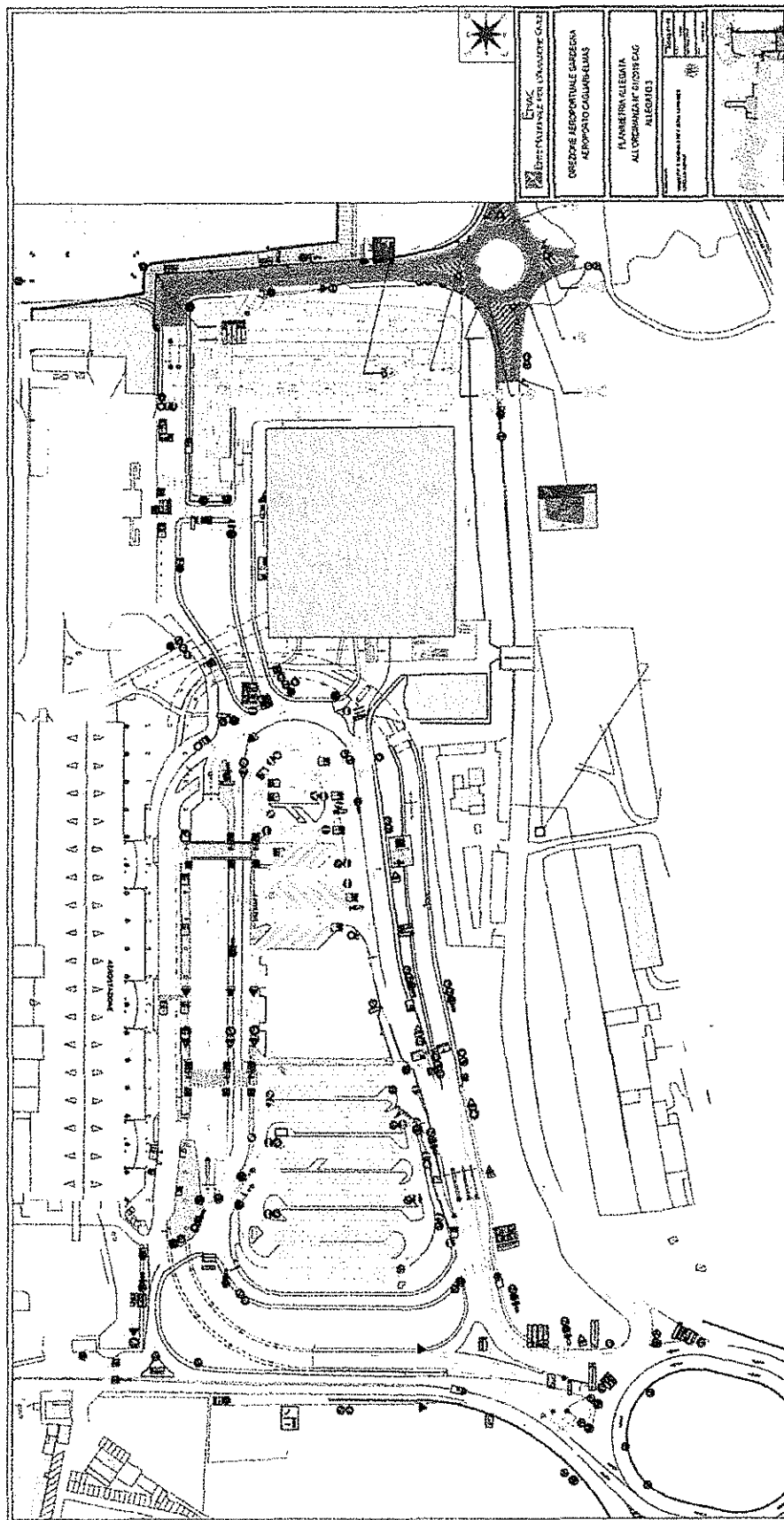
Il Direttore Aeroportuale

Avv. Marco Di Giugno









INSTITUTO NACIONAL DE VIALIDAD

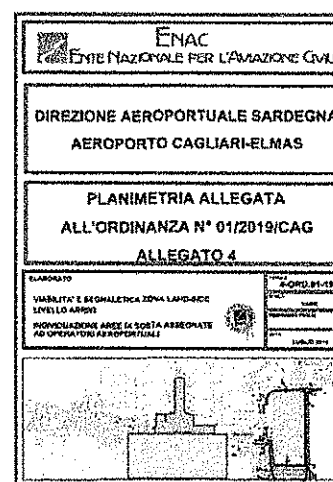
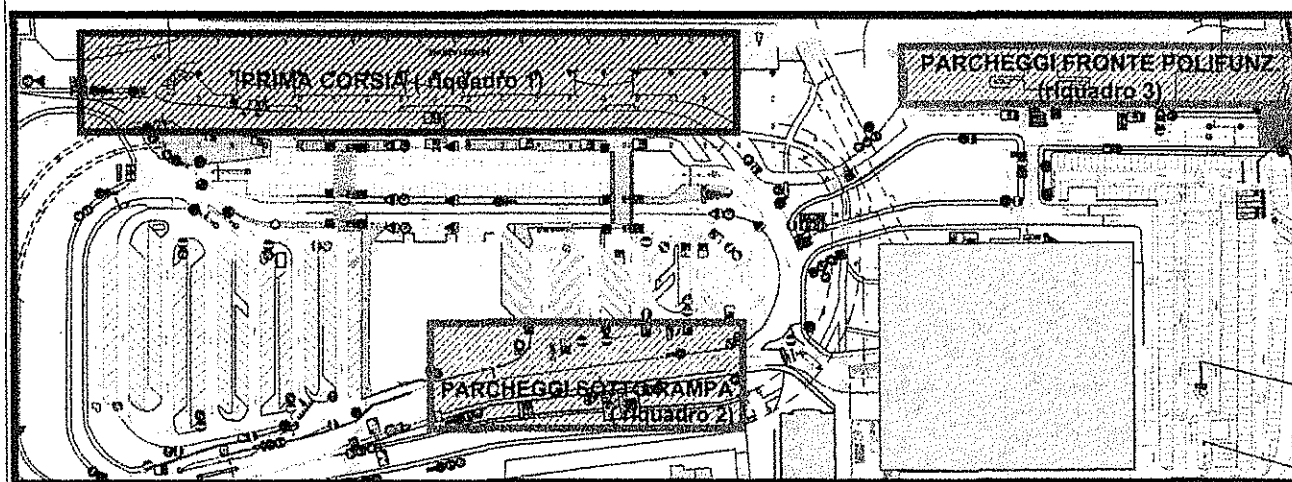
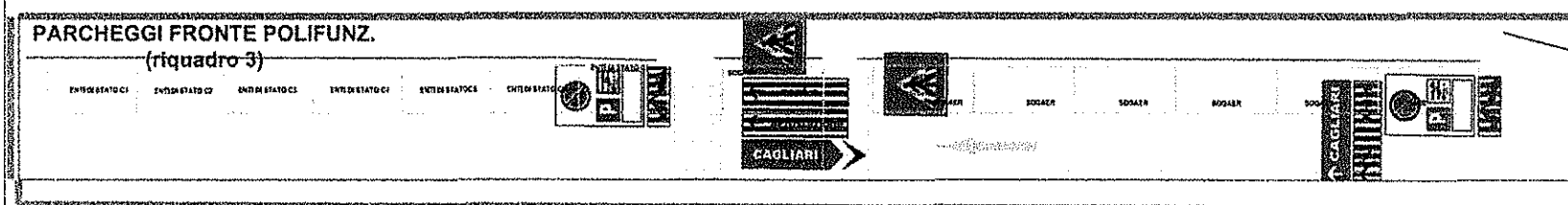
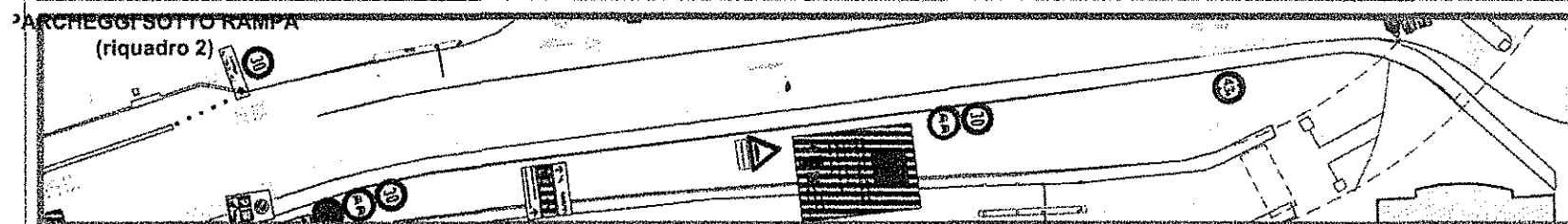
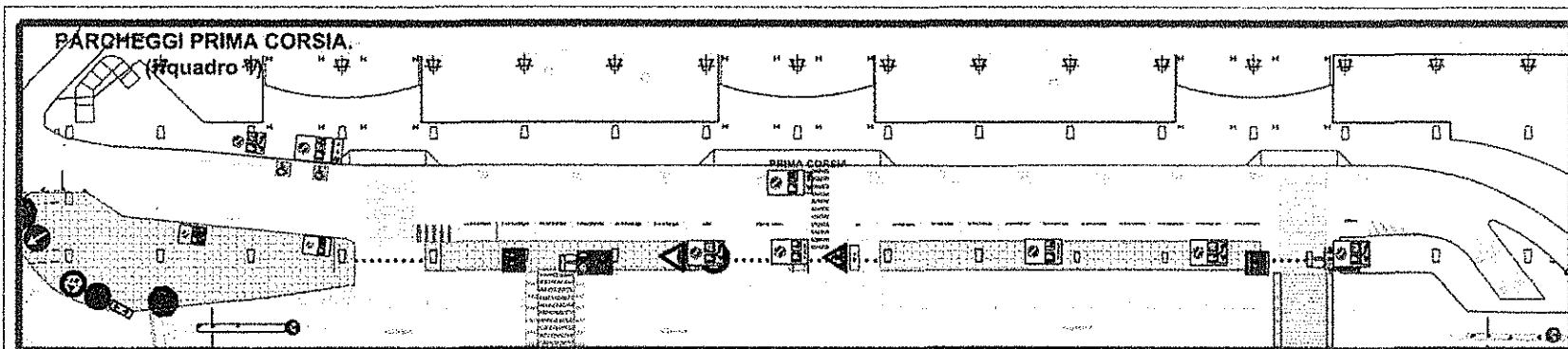
DIRECCIÓN REGIONAL GUAYMA
AEROPUERTO GUAYMA

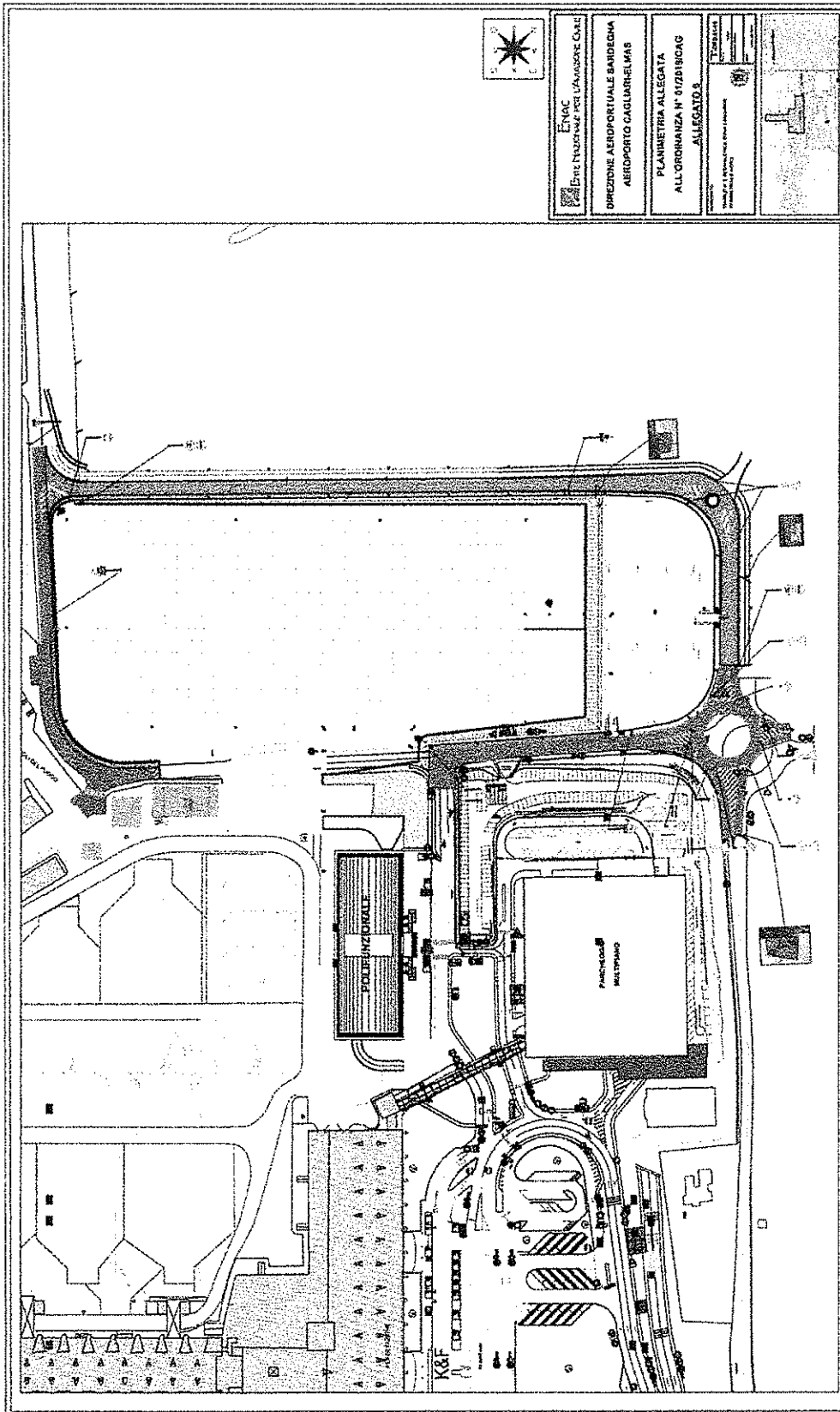
PLAN DE ORDENAMIENTO DEL TERRENO
AEROPUERTO GUAYMA

PROYECTO DE ORDENAMIENTO DEL TERRENO
AEROPUERTO GUAYMA

PROYECTO DE ORDENAMIENTO DEL TERRENO
AEROPUERTO GUAYMA

PROYECTO DE ORDENAMIENTO DEL TERRENO
AEROPUERTO GUAYMA





ENAC
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

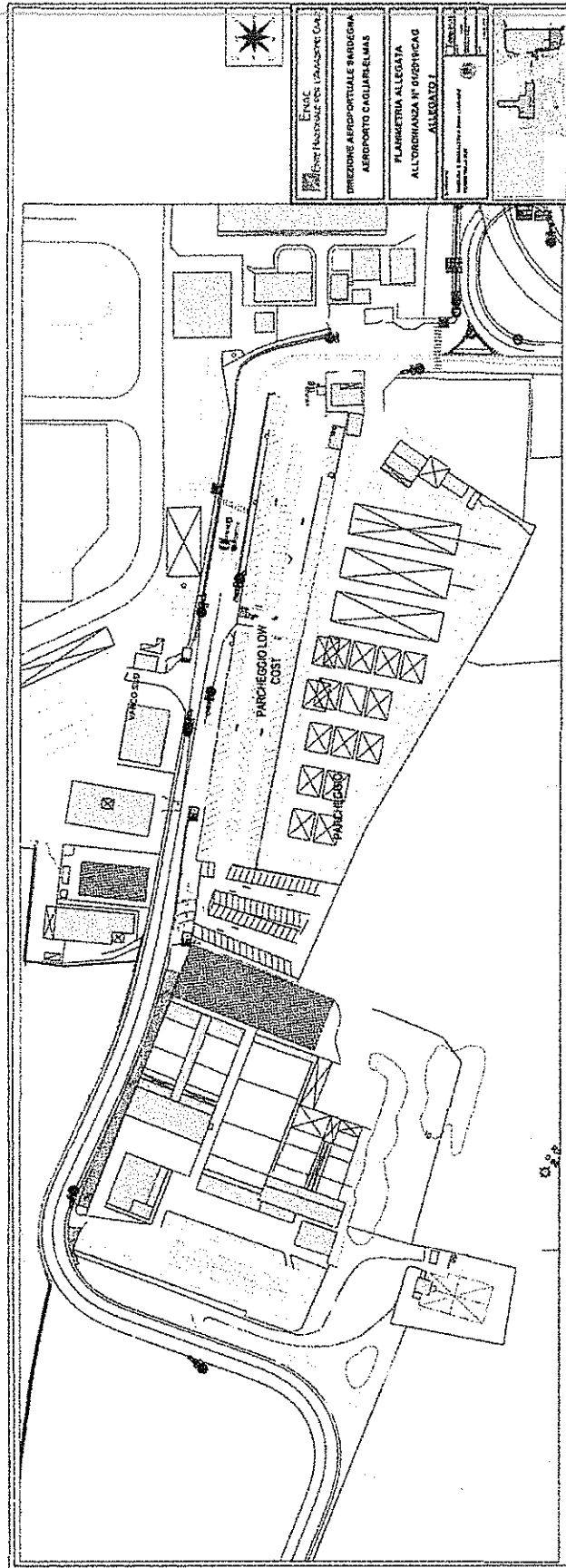
DIREZIONE AEROPORTUALE BAIDEGNA
AEROPORTO CAGLIARI-MELAS

PLANIMETRIA ALLEGATA
ALL'ORDINANZA N° 072818/CAG

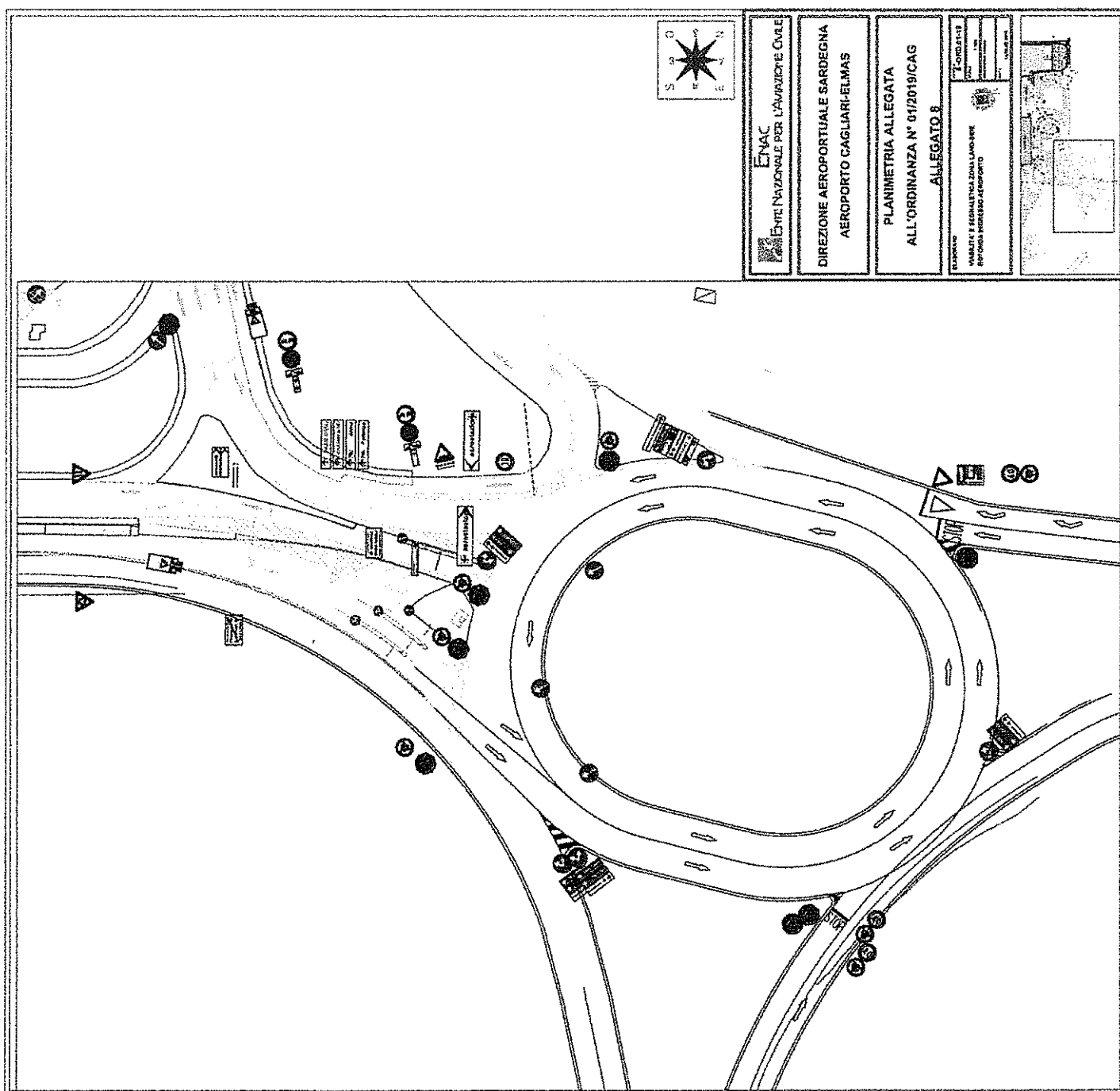
ALLEGATO 8

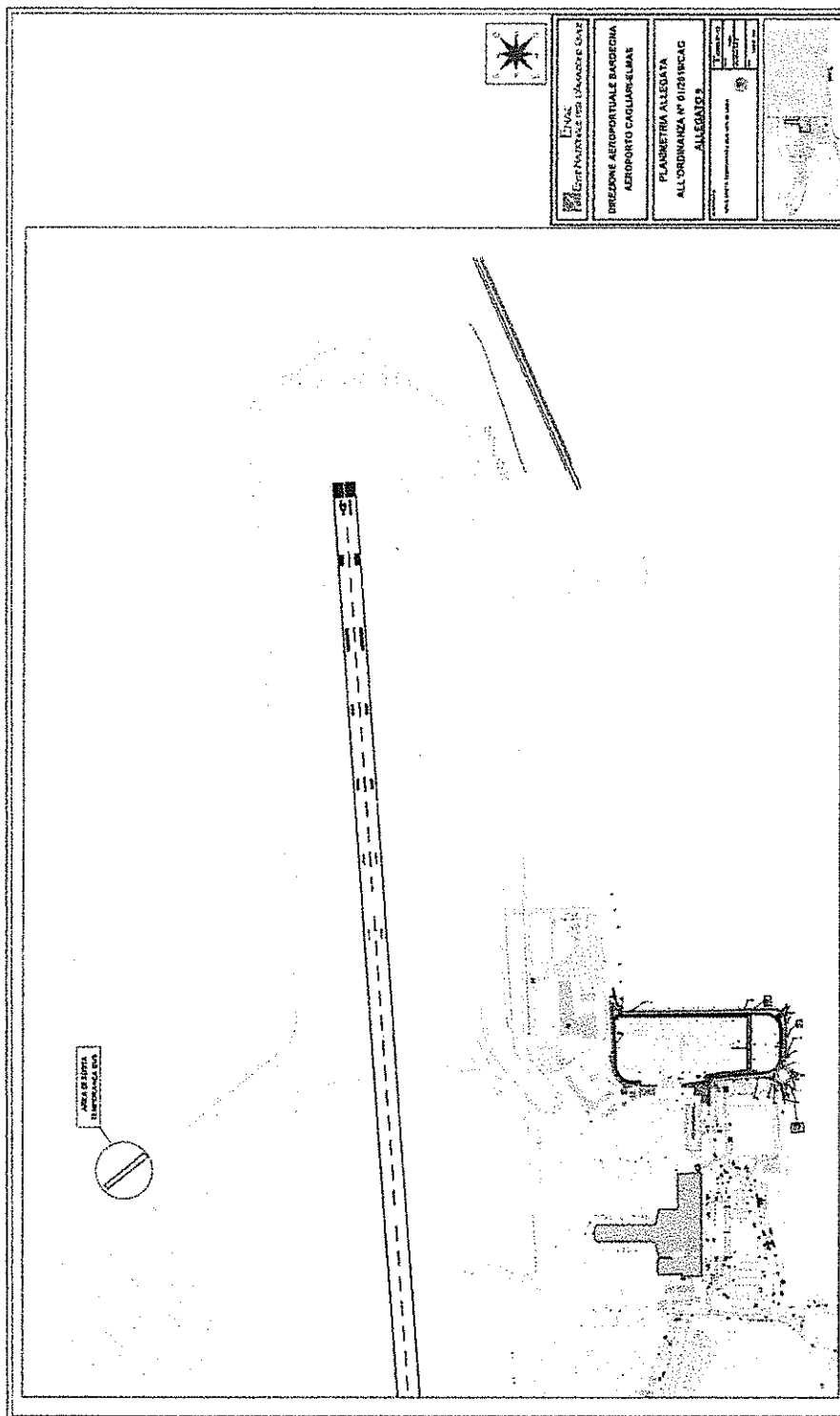
PROGETTO
AUTORE
DATA

PROGETTO
AUTORE
DATA



ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile	DIREZIONE AEROPORTUALE SARDEGNA AEROPORTO CAGLIARI EL MAS	PLAQUETTA ALLEGATA ALL'ORDINANZA N° 5157/2014	ALLEGATO I
AUTOREGOLAMENTO N° 10/2014 Data 10/01/2014			





Ente Nazionale per l'Aviazione Civile	
DIREZIONE AEROPORTUALE BARBERIA	
AEROPORTO CAGLIARI-MAS	
PLANIMETRIA ALLEGATA	
ALL'ORDINANZA N° 9128/19CAG	
ALLEGATO 2	
Data di emissione: 10/01/2010	
Data di revisione: 10/01/2010	
Data di scadenza: 10/01/2010	
Data di ritiro: 10/01/2010	



Cagliari Airport
SOGAER



Autoveicolo autorizzato alla sosta negli spazi
regolamentati con Ordinanza n° 01/2019/CAG

IDENTIFICATIVO STALLO
XXXX XXXX

Targa: _____

Valido fino al 22 OTTOBRE 2022

Registro n° _____

IL DIRETTORE Avv. MARCO DI GIUGNO _____